

DECRETO AGOSTO

Il 14.08.2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203, supplemento ordinario n. 30, il D.L. n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, in vigore dal 15.08.2020.

Di seguito si riportano le principali novità:

<i>Misure Fiscali</i>

Articolo 6

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile . L'esonero è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Articolo 9

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro se hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI,

ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a) lavoratori dipendenti
- b) lavoratori intermittenti,
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione.

Semplificazione procedimenti assemblee condominiali superbonus 110%

Art. 63

• Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi che danno diritto alla fruizione del **superbonus del 110%** sono valide se approvate con un numero di **voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio**.

Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020

Articolo 65

• Alle imprese che avessero beneficiato delle moratorie sui mutui ex art 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 (aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020, prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020, mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale o canoni leasing in scadenza prima del 30.09.2020) è concessa una proroga sul termine di inizio dei rimborsi fino al 31 gennaio 2021. La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

Esenzioni Imu settori del turismo e dello spettacolo

Art. 78

• In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per l'anno 2020, non è dovuta la 2^a rata dell'imposta municipale propria (IMU)** relativa a:

a) immobili adibiti a **stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali**, nonché immobili degli **stabilimenti termali**;

b) immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella **categoria catastale D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - d) immobili rientranti nella **categoria catastale D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
 - L'Imu non è dovuta per gli **anni 2021 e 2022** per gli immobili di cui alla lettera d). L'efficacia di tali misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Superbonus 110%

Art. 80, c. 6

- Sono escluse dal superbonus 110% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 **per le unità immobiliari non aperte al pubblico.**

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

Art. 81

- Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti. Sono escluse dalla disposizione di cui al presente articolo le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

Disposizioni in materia di autotrasporto

Art. 84, e 85

• La dotazione finanziaria del Fondo per l'autotrasporto, di cui all'art. 1, c. 150 L. 190/2014, è incrementata per l'anno 2020. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'art. 1, c. 106 L. 266/2005. Inoltre fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi.

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

Art. 97

- **I versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di cui agli artt. 126 e 127, D.L. 34/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020.**
- **Per la rateazione dei contributi Inps è necessario procedere con apposita domanda all'Inps con la quale si comunica di voler procedere al pagamento in un'unica soluzione o a rate.**
- **Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.01.2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

Proroga secondo acconto soggetti ISA e forfettari

Art. 98

- **Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569 euro) è prorogato al 30.04.2021 il termine di versamento della 2ª o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.**
- La disposizione si applica anche ai soggetti che:
 - applicano il regime forfettario (art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014);
 - applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, c. 1 D.L. 98/2011);



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (come per esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito);
 - partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti; - devono dichiarare redditi "per trasparenza" (artt. 5, 115 e 116 Tuir).
- **Le disposizioni si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.**

Proroga riscossione coattiva

Art. 99

- Il pagamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, i cui termini di pagamento scadono tra l'8.03.2020 e il **15.10.2020**, dovrà avvenire **entro il 30.11.2020**, con possibilità di chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30.11.2020.
- Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall'8.03.2020 **al 15.10.2020** possono essere pagate, in unica soluzione, **entro il 30.11.2020**. Per i **piani di dilazione** già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al **15 ottobre 2020**, la **decadenza** del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di **mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
- È prorogata **al 15.10.2020** la sospensione dell'obbligo per gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica di effettuare verifiche presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione prima di procedere a pagamenti di importo superiore a 5.000 euro nel caso in cui il creditore risulti moroso.
- Sono sospese **fino al 15.10.2020** le attività di riscossione e le misure cautelari nonché gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni.
- Le rate in scadenza nel 2020 per rottamazione-ter e saldo e stralcio devono essere pagate entro il **10 dicembre 2020**.

Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole

Art. 106

- Le disposizioni relative alla rivalutazione dei beni delle cooperative di cui all'art. 136-bis D.L. 34/2020 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, e non è più subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

Tassa automobilistica veicoli in locazione a lungo termine senza conducente

Art. 107

- Per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica in scadenza nei primi 9 mesi dell'anno 2020 sono versate **entro il 31.10.2020** (anziché 31.07.2020), senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Maggiorazione ex-Tasi

Art. 108

- **Dal 2020** i Comuni possono deliberare un aumento dell'aliquota massima Imu nella misura aggiuntiva massimo dello **0,08%**, in sostituzione della maggiorazione dei servizi indivisibili (Tasi) nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019.

Proroga esonero Tosap e Cosap

Art. 109

- È prorogato **al 31.12.2020** (anziché 31.10.2020) l'**esonero dal versamento della Tosap e del Cosap** per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico nonché dell'imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni o di ampliamento delle superfici concesse.

Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

Art. 110

- Le società di capitali, gli enti commerciali residenti e le società di persone commerciali, le imprese individuali e gli enti non commerciali residenti nonché i soggetti non residenti con stabile organizzazione, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'art. 2426 C.C. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i **beni d'impresa e le partecipazioni** di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, **risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.**
- La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio **in corso al 31.12.2020**, può essere effettuata **distintamente per ciascun bene** e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
- Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella **misura del 10%.**
- Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione **può essere riconosciuto** ai fini delle imposte



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

sui redditi e dell'Irap a decorrere **dall'esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del **3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.**

- Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del **4° esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
- Le imposte sostitutive sono versate in un **massimo di 3 rate** di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, quelle del regolamento di cui al D.M. 13.04.2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al D.M. 19.04.2002, n. 86, e dell'art. 1, cc. 475, 477 e 478 L. 311/2004.

Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

Art. 112

- Limitatamente al **periodo d'imposta 2020** l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che **non concorre alla formazione del reddito**, ai sensi dell'art. 51, c. 3 Tuir è **elevato ad euro 516,46**.

Disposizioni in materia di lavoro

Nuovi trattamenti Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga

Art. 1

- I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (artt. da 19 a 22-quinquies D.L.18/2020) per una durata massima di **9 settimane**, incrementate di **ulteriori 9 settimane**.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso **tra il 13.07.2020 e il 31.12.2020**. Con riferimento a tale periodo, le predette 18 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane.
- Le ulteriori 9 settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori 9 settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari: a) al **9% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una **riduzione del fatturato inferiore al 20%**;
b) al **18% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
- Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa **successivamente al 1.01.2019**.
- Ai fini dell'accesso alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. L'Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
- Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione** dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato **entro la fine del mese di settembre 2020**.
- In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 14.09.2020 se tale data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

- Il **trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)**, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (art. 8 L. 457/1972), per una durata **massima di 50 giorni**, nel periodo ricompreso **tra il 13.07.2020 e il 31.12.2020**. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020 sono imputati ai 50 giorni. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30.09.2020. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'art. 19, c. 3-bis D.L. 18/2020 e ai sensi della nuova disposizione sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'art. 8 L. 457/1972.
- I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, **in scadenza entro il 31.07.2020, sono differiti al 31.08.2020**.
- I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31.08.2020 **sono differiti al 30.09.2020**.

Cig lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi

Art. 2

Professionisti

- I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, **nella stagione sportiva 2019-2020**, hanno percepito **retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro** possono accedere al trattamento di integrazione salariale, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di **9 settimane**. Le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'Inps, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto.
- Sono considerate valide le domande già presentate alle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, le regioni potranno autorizzare periodi **fino a 13 settimane**, nei limiti delle risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l'Inps, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro e ai periodi e importi di Cig in deroga.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Art. 3

- In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga COVID-19 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22quinquies D.L. 18/2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico**, per un **periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020**, nei limiti del **doppio delle ore di integrazione salariale già fruito** nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, riparametrato e applicato su base mensile.
- L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020.
- Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero **si applicano i divieti di licenziamento per motivi economici**. La violazione di tale divieto comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda della nuova integrazione salariale.
- L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
- Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Fondo nuove competenze

Art. 4

- Il Fondo nuove competenze, istituito presso l'Anpal per sostenere gli oneri relativi alle ore di formazione previste da specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro, è operativo anche a tutto il 2021; inoltre



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

sono aumentate le relative risorse, con ampliamento degli interventi nei casi in cui le intese favoriscono percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con il fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza da COVID-19, oltre ai casi in cui riguardano le mutate esigenze organizzative e produttive dell'azienda.

Proroga di NASPI e DIS-COLL

Art. 5

- Le prestazioni di NASPI e DIS-COLL (artt. 1 e 15 D. Lgs. 22/2015), il cui periodo di fruizione **termini nel periodo compreso tra il 1.05.2020 e il 30.06.2020**, sono **prorogate per ulteriori 2 mesi** a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni. La proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui all'art. 92 D.L. 34/2020.
- L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Esonero contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

Art. 6

- **Fino al 31.12.2020** e nei limiti di spesa previsti, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, **successivamente al 15.08.2020**, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico**, per un periodo **massimo di 6 mesi** decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a **8.060 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato **nei 6 mesi precedenti** all'assunzione presso la medesima impresa.
- L'esonero è riconosciuto anche nei casi di **trasformazione del contratto** di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.08.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero contributi per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico

Art. 7

- L'esonero contributivo di cui all'art. 6 è riconosciuto, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un **massimo di 3 mesi**, per le **assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale** nei settori del **turismo e degli**



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

stabilimenti termali, ovvero di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

- Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Proroga o rinnovo di contratti a termine

Art. 8

- In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'art. 21 D. Lgs. 81/2015 e **fino al 31.12.2020**, ferma restando la **durata massima complessiva di 24 mesi**, è possibile rinnovare o prorogare per un **periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali** di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, di sostituzione di lavoratori ovvero connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria).
- È abrogata la proroga automatica e obbligatoria del termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli artt. 43 e 45 D. Lgs. 81/2015 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, per la durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.

Nuova indennità lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali e spettacolo

Art. 9

- Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno **cessato involontariamente** il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020**, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data del 15.08.2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a **1.000 euro**.
- La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data del 15.08.2020.
- È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a **1.000 euro** ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- a) **lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a **settori diversi** da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa **per almeno 30 giornate** nel medesimo periodo;
 - b) **lavoratori intermittenti**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa **per almeno 30 giornate** nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020;
 - c) **lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 29.02.2020 siano stati titolari di **contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 C.C. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15.08.2020. Gli stessi, per tali contratti, devono **essere già iscritti** alla data del 17.03.2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di **almeno un contributo mensile**;
 - d) **incaricati alle vendite a domicilio** (art. 19 D. Lgs. 114/1998), con **reddito annuo 2019** derivante dalle medesime attività **superiore a euro 5.000** e **titolari di partita Iva** attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 17.03.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- I citati soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
 - a) **titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, diverso dal contratto intermittente;
 - b) **titolari di pensione**.
 - Ai lavoratori iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** che hanno i requisiti di cui all'art. 38 D.L. 18/2020, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a **1.000 euro**; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con **almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019**, cui deriva un **reddito non superiore ai 35.000 euro**.
 - Ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato** del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a **1.000 euro**:
 - a) titolarità nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno 30 giornate**;
 - b) titolarità **nell'anno 2018** di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad **almeno 30 giornate**;



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- c) assenza di titolarità, al 15.08.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
- Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44 D.L. 18/2020 (erogata a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza).
 - Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.
 - Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
 - **Dal 31.08.2020 si decade** dalla possibilità di richiedere l'indennità di aprile e maggio 2020 di cui agli artt. 78, 84, 85 e 98 D.L. 34/2020.

Lavoratori sportivi

Art. 12

- Per il mese di **giugno 2020** è erogata dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a **600 euro** in favore dei lavoratori **impiegati con rapporti di collaborazione** presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23.02.2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività**.
- Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 D.L. 18/2020, così come prorogate e integrate dal D.L. 34/2020.
- Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate, sono presentate alla società Sport e Salute S.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
- Ai soggetti **già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio** dell'indennità di cui all'art. 96 D.L. 18/2020 e di cui all'art. 98 D.L. 34/2020, la medesima indennità pari a 600 euro è **erogata, senza necessità di ulteriore domanda**, anche per il **mezzo di giugno 2020**.

Indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza

Art. 13



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al D.M. Lavoro-Economia 29.05.2020, **la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020** e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di **1.000 euro**.
- Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità citata, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità per il mese di maggio si applicano le disposizioni di cui al D.M. 29.05.2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30.04.2020 **al 31.05.2020**. Le domande per l'accesso all'indennità per tali soggetti devono essere presentate **entro e non oltre il 14.09.2020**.

Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

Art. 14

- Ai datori di lavoro che **non abbiano integralmente fruito dei nuovi trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali** resta:
 - precluso l'avvio delle **procedure di licenziamento collettivo** (artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991);
 - sospese le **procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020**, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
- A tali condizioni, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, **indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** (art. 3 L. 604/1966), e restano altresì sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966 (comunicazione preventiva di licenziamento all'ITL).
- Le preclusioni e le sospensioni **non si applicano** nelle ipotesi di:
 - licenziamenti **motivati dalla cessazione definitiva** dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa (art. 2112 C.C.);
 - accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI (art. 1 D. Lgs. 22/2015);



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
- Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **nell'anno 2020**, abbia proceduto al **recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo** (art. 3 L. 604/1966) può, in deroga alle previsioni di cui all'art. 18, c. 10 L. 300/1970 e, quindi, anche oltre il termine di 15 giorni dall'impugnazione del licenziamento, **revocare in ogni tempo il recesso** purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies D.L. 18/2020, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati

Art. 15

- **Dal 20.07.2020** il requisito anagrafico previsto dall'art. 38, c. 4 L. 448/2001, ai fini dell'incremento dell'importo mensile della pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali è **ridotto da 60 a 18 anni**.

Cassa integrazione lavoratori ex zone rosse

Art. 19

- I datori di lavoro che abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in **Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio**, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19, **prima del 15.08.2020**, possono presentare domanda dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies D.L. 18/2020, con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare».
- Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti **dal 23.02.2020 al 30.04.2020**, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, **fino a un massimo complessive di 4 settimane**, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni **Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia**.
- Le domande sono trasmesse esclusivamente all'Inps, a pena di decadenza, **entro il 15.10.2020**. Alle stesse domande è allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale **entro il 15.11.2020**.
- Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
- I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa previsto.

Bonus baby sitter e lavoratori domestici

Art. 21

- Sono aumentate le risorse stanziare dall'art. 25, c. 5 D.L. 18/2020 per finanziare il bonus baby sitter.

Reddito di emergenza

Art. 23

- Ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza («Rem»), il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'art. 82, c. 5 D.L. 34/2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
 - a) un valore del **reddito familiare**, nel mese di **maggio 2020**, inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, c. 5 D.L. 34/2020 (400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza);
 - b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori marittimi e dell'Arsenale Militare di Taranto;
 - c) possesso dei requisiti di cui all'art. 82, cc. 2, lett. a), c) e d), 2-bis e 3 D.L. 34/2020 (valore del patrimonio mobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a euro 10.000, aumentata di 5.000,00 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000,00 euro, incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, e valore ISEE inferiore a euro 15.000).
- La domanda per la quota di Rem è presentata all'Inps **entro il 15.10.2020** tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
- Il riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa previsto per l'anno 2020 nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza.
- Per quanto non previsto, si applica la disciplina di cui all'art. 82 D.L. 34/2020, ove compatibile.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

Decontribuzione Sud

Art. 27

- Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai **rapporti di lavoro dipendente**, la cui sede di lavoro sia **situata in regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27** o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un **esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti** dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).
- Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- L'agevolazione è concessa **dal 1.10 al 31.12.2020**, previa autorizzazione della Commissione Europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.

Disposizioni a sostegno e rilancio dell'economia

Contributo per la filiera della ristorazione

Art. 58

- Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.
- Il fondo è finalizzato all'erogazione di un **contributo a fondo perduto** alle imprese **in attività alla data del 15.08.2020** con **codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20**, per l'**acquisto di prodotti**, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.
- Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei **mesi da marzo a giugno 2020** sia inferiore ai **3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019**.
- Il predetto contributo spetta ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1.01.2019.
- Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate con decreto. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un **anticipo del 90%** al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

effettuati, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011.

- Il **saldo del contributo** è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
- L'erogazione del contributo è effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ed è alternativo a quello concedibile per attività economiche e commerciali nei centri storici.
- Il richiedente è tenuto a registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.

Contributo per attività economiche e commerciali nei centri storici

Art. 59

- È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:
 - a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
 - b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
- Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020**, degli esercizi sia **inferiore ai 2/3** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel **corrispondente mese del 2019**. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni citati.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla **differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:**
 - a) **15%** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15.08.2020;
 - b) **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e **fino a un milione di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15.08.2020;
 - c) **5%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a un milione di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15.08.2020.
- L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti citati che soddisfano i requisiti, in misura **non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi** dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.07.2019 nelle zone A dei comuni citati. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto **non può essere superiore a 150.000 euro.**
- Il contributo non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese

Art. 60

- Sono stanziati nuove risorse per il riconoscimento delle seguenti agevolazioni:
 - finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti delle Pmi (nuova Sabatini);
 - finanziamenti per i contratti di sviluppo a sostegno di programmi di investimento produttivi di grandi dimensioni;
 - Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, delle società di capitali con un numero di dipendenti non inferiore a 250 in stato di difficoltà, ovvero di imprese con beni o rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
 - contributi a favore delle Pmi per consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale e di ammodernamento;
 - promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative;
 - contributo alle imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di comune interesse europeo.

Aiuti alle piccole e micro imprese

Art. 62

- Gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 D.L. 34/2020 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014,



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31.12.2019, purché le stesse:

- a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; *oppure*
- c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
- Si tratta in particolare di:
 - aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;
 - aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese;
 - aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese;
 - agevolazioni per la ricerca e lo sviluppo sul COVID-19;
 - agevolazioni alle imprese per investimenti in infrastrutture di prova;
 - agevolazioni per investimenti a favore della produzione di prodotti connessi al COVID-19;
 - aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento di salari ai dipendenti evitando licenziamenti durante l'emergenza COVID-19.

Proroga moratoria per le PMI

Art. 65

- Sono prorogati al 31.01.2021 i termini di sospensione previsti dall'art. 56, cc. 2, lett. a), b), c) e 6, lett. a) e c) D.L.

18/2020, in relazione alle misure di sostegno finanziario di:

- apertura di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti; - prestiti non rateali;
- mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale.
- Per le imprese già ammesse, alla data del 15.08.2020, alle misure di sostegno citate, la proroga della moratoria opera **automaticamente senza alcuna formalità**, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore **entro il termine del 30.09.2020**.
- Le imprese che, alla data del **15.08.2020**, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno citate, possono essere ammesse, **entro il 31.12.2020**, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità.
- Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'art. 56, c. 2 D.L. 18/2020, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle misure di sostegno, come modificate dalle nuove disposizioni.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- È prorogata **fino al 31.01.2021** (anziché fino al 30.09.2020) la sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo Termine (PIR)

Art. 68

- Per i piani di risparmio a lungo termine (art. 13-bis, c. 2-bis D.L. 124/2019) gli investitori possono destinare somme o valori per un **importo non superiore a 300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi**.

Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società

Art. 71

- Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici **convocate entro il 15.10.2020** continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 106, cc. da 2 a 6 D.L. 18/2020.
- Ai sensi di tali disposizioni, le citate società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**; le predette società possono, altresì, prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Inoltre, le Srl possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, c. 4 C.C. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Le società con azioni quotate possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi

Art. 72

- Continuano ad applicarsi **sino al 15.10.2020** le disposizioni relative a:
 - sottoscrizione semplificata dei contratti bancari (art. 4 D.L. 23/2020), finanziari e assicurativi (art. 33 D.L. 34/2020);
 - collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati (art. 34 D.L. 34/2020).

Rimborsi pagamenti elettronici di privati (rifinanziamento cashback)

Art. 73

- Il Ministro dell'Economia e delle Finanze emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative del rimborso riconosciuto alle persone fisiche per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici negli acquisti (art. 1, c. 288 L. 160/2019), incluse le forme di adesione volontaria ~~e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti, gli~~



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento previsto.

Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km Art. 74

- Il contributo riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche, per l'acquisto dal 1.08.2020 al 31.12.2020, di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1.01.2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-90	1.750
91-110	1.500

- Il contributo per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, è parametrato al numero di g di CO₂ emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

pari ad almeno 1.000 euro:

CO2g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-90	1.000
91-110	750

- Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dall'art. 1, c. 1032 L.

145/2018 hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un **credito di imposta del valore di 750 euro**, da utilizzare **entro 3 annualità** per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto sono individuate le modalità attuative.

- È rifinanziato il Fondo per gli incentivi previsti dall'art. 44 D.L. 34/2020 per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- È istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi Ires.
- Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, che non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

Sospensione scadenza titoli di credito

Art. 76

- I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi **fino al 31.08.2020**. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente.
- Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli artt. 2 e 5 L. 386/1990 e la **penale, pari al 10%** della somma dovuta e non pagata previste per l'emissione di assegni senza provvista, si applicano in **misura dimezzata** se il traente, **entro 60 giorni** dalla data di scadenza del periodo di sospensione, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

Misure urgenti per il settore turistico

Art. 77

- Il credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso abitativo di cui all'art. 28 D.L. 34/2020 spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente **anche per le strutture termali**.
- Il credito d'imposta, previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio, è **esteso anche al mese di giugno e al mese di luglio per le strutture turistico ricettive con attività stagionale**.
- Le misure previste dall'art. 182 D.L. 34/2020 a favore delle agenzie di viaggio e tour operator sono estese anche alle **guide e agli accompagnatori turistici**, con incremento della dotazione del relativo Fondo.
- Per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria [art. 56, c. 2, lett. c) D.L. 18/2020], per la parte concernente il **pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30.09.2020, è prorogata sino al 31.03.2021**.
- L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale

Art. 79

- Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere —(art. 10 D.L.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

83/2014), è riconosciuto, nella misura del **65%**, per i **2 periodi di imposta successivi** a quello in corso alla data del 31.12.2019.

- Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non si applica la ripartizione in quote annuali di cui all'art. 10, c. 3 D.L. 83/2014.
- Per quanto non diversamente disposto si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'art. 10 D.L. 83/2014.
- Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture degli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Art. 81

- **Per l'anno 2020** alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di **leghe che organizzano campionati nazionali** a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero **società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al **50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2020**, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito, che costituisce tetto di spesa.
- Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un **limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue**.
- Sono escluse dalla disposizione le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Con decreto sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
- L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero **mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.**



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti degli aiuti «de minimis».
- L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di **importo complessivo non inferiore a 10.000 euro** e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con **ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.**
- Le società sportive professionistiche, nonché le società e le associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
- Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

Misure compensative per il trasporto di passeggeri

Art. 85, cc. 1-3

- Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi, in ragione dei **minori ricavi registrati**, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo **dal 23.02.2020 al 31.12.2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.**
- Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
- L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente

Art. 90

- Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle **persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta**, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al **50% della spesa sostenuta** e, comunque, **in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio**, da utilizzare **entro il 31.12.2020** per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.
- I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria

Art. 96

- Per effetto delle nuove risorse stanziare a favore del Fondo per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per il 2020:
 - il **tetto massimo di spesa è incrementato a 85 milioni** (anziché 60 milioni);
 - il beneficio è concesso **nel limite di 50 milioni di euro** (anziché 40 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sui **giornali quotidiani e periodici**, anche online;
 - il beneficio è concesso **nel limite di 35 milioni di euro** (anziché 20 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle **emittenti televisive e radiofoniche** locali e nazionali, analogiche o digitali.
- Per **l'anno 2020**, il credito d'imposta di cui all'art. 188 D.L. 34/2020 spettante alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritti al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto nella **misura pari al 10%** (anziché 8%) della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il **limite massimo di 30 milioni** (anziché 24 milioni).

Entrata in vigore

Art. 115

Il decreto entra in vigore dal 15.08.2020.